

 DATA MANAGEMENT

ZUCCHETTI



NEWSLETTER IN MATERIA DI LAVORO NR. 09 DEL 06 MARZO 2023

lavoro**facile**.it
INFORMAZIONE e FORMAZIONE

INDICE

ADEMPIMENTI	3
<i>Calendario ISTAT 2023.....</i>	<i>3</i>
<i>La rivalutazione del TFR.....</i>	<i>3</i>
SCADENZARIO	5
<i>MARZO 2023.....</i>	<i>5</i>
<i>APRILE 2023.....</i>	<i>7</i>
NEWS IN MATERIA DI LAVORO	12
<i>Differita la procedura telematica per il mod. A1</i>	<i>12</i>
<i>Mètasalute: attiva la procedura di autocertificazione del nucleo familiare iscritto gratuitamente</i>	<i>13</i>
<i>Fondo nuove competenze: proroga adesioni fino al 27 marzo 2023</i>	<i>13</i>
<i>Codice già in uso per recuperare l'ANF erogato ai beneficiari dell'assegno di integrazione salariale.....</i>	<i>14</i>
<i>INPS: Certificazione Unica 2023 online dal 16 marzo.....</i>	<i>15</i>
<i>Approvate le specifiche tecniche del 730/2023</i>	<i>15</i>
APPROFONDIMENTI	16
<i>Denuncia usuranti entro il 31 marzo 2023.....</i>	<i>16</i>
<i>Flussi 2022: salta il limite massimo delle 5 istanze</i>	<i>21</i>
<i>Milleproroghe 2023: in G.U. la legge di conversione</i>	<i>22</i>
<i>Congruità della manodopera: in vigore la nuova procedura di Alert.....</i>	<i>24</i>
I QUESITI DEL MESE	26

ADEMPIMENTI

Calendario ISTAT 2023

COMUNICATO ISTAT	PERIODO DI RIFERIMENTO
Martedì 17 gennaio	Dicembre 2022
Mercoledì 22 febbraio	Gennaio 2023
Giovedì 16 marzo	Febbraio 2023
Lunedì 17 aprile	Marzo 2023
Martedì 16 maggio	Aprile 2023
Venerdì 16 giugno	Maggio 2023
Lunedì 17 luglio	Giugno 2023
Giovedì 10 agosto	Luglio 2023
Venerdì 15 settembre	Agosto 2023
Lunedì 16 ottobre	Settembre 2023
Mercoledì 15 novembre	Ottobre 2023
Venerdì 15 dicembre	Novembre 2023

La rivalutazione del TFR

MESE	INDICE	VAR. SU DIC 97	RID. 75%	PERC. FISSA 1,5	PERC. PROGR.	COEFF. CAP. RIV.
Feb-22	108,8	2,448211	1,836158	0,250	2,086158	1,02086158
Mar-22	109,9	3,483992	2,612994	0,375	2,987994	1,02987994
Apr-22	109,7	3,295669	2,471751	0,500	2,971751	1,02971751
Mag-22	110,6	4,143126	3,107345	0,625	3,732345	1,03732345
Giu-22	111,9	5,367232	4,025424	0,750	4,775424	1,04775424
Lug-22	112,3	5,743879	4,307910	0,875	5,182910	1,05182910

Ago-22	113,2	6,591337	4,943503	1,000	5,943503	1,05943503
Set-22	113,5	6,873823	5,155367	1,125	6,280367	1,06280367
Ott-22	117,2	10,357815	7,768362	1,250	9,018362	1,09018362
Nov-22	117,9	11,016949	8,262712	1,375	9,637712	1,09637712
Dic-22	118,2	11,299435	8,474576	1,500	9,974576	1,09974576
Gen-23	118,3	0,084602	0,063452	0,125	0,188452	1,00188452

SCADENZARIO

MARZO 2023

DATA	DESTINATARI	ADEMPIMENTO	MODALITÀ	NORMA
16 GIOVEDÌ				
Certificazione unica	Generalità dei sostituti di imposta	Invio e Consegna della certificazione unica (CU) dei redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel 2022	Agenzia delle Entrate in via telematica Lavoratori e collaboratori tramite mod. di Certificazione unica CU/2023	D.Lgs. 175/2014
Versamento imposte e contributi	Generalità dei contribuenti	Versamento unificato relativo a: <ul style="list-style-type: none"> ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati; contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'INPS dai datori di lavoro, compreso i conguagli per il TFR dovuto al Fondo tesoreria del mese precedente; contributi dovuti dai committenti alla gestione separata INPS per collaborazioni; contributi dovuti dalle imprese dello spettacolo all'ex Enpals; addizionale regionale IRPEF per le cessazioni del mese precedente; liquidazione periodica IVA. 	Titolari di partita IVA con F24 telematico tramite: <ul style="list-style-type: none"> modalità diretta (servizio Entratel o Fisconline – con remote banking) tramite intermediari abilitati Entratel Per i non titolari di partita IVA con F24 cartaceo tramite: <ul style="list-style-type: none"> Istituto di credito convenzionato a mezzo delega irrevocabile oppure Uffici postali abilitati concessionario della riscossione mediante modello F24. Il versamento può essere eseguito anche con modelli separati. 	D.Lgs 9.7.1997, n. 241, artt. 17, 18, 19, 23, 24 e 25, D.Lgs. 56/1998 INPS circ. 79/1998 e 259/1998 D. dir. 14.11.2001 – art. 37 L. 248/2006 - Ag. Entrate provv. 23 ottobre 2007)

27 LUNEDÌ

Flussi extracomunitari	Generalità datori di lavoro	Decorre dalle ore 9.00 il termine per inviare la richiesta di nullaosta per l'ingresso in Italia di lavoratori extra UE nell'ambito dei flussi 2022	Sportello immigrazione in via telematica all'indirizzo https://portaleservizi.dlci.interno.it	Dpcm 29/12/2022 - Min. Interno e lavoro circ. 30/01/2023 - Anpal decreto 10/2023
------------------------	-----------------------------	---	--	--

31 VENERDÌ

Denuncia contributiva	Datori di lavoro e consulenti intermediari	Presentazione del flusso dei dati relativi alla retribuzione e alla contribuzione del mese precedente	INPS a mezzo del Flusso Uniemens individuale in via telematica	INPS mess. 11903 del 25.5.2009
TFR	Aziende di nuova costituzione che, al 31.12.2022, hanno raggiunto il limite dei 50 addetti	Obbligo di presentare la dichiarazione sull'avvenuto superamento dei 50 addetti	INPS tramite mod. SC34_TFR_Tesoreria	INPS circ. 70/2007 INPS circ. 237/2016
Libro unico lavoro	Datori di lavoro, committenti e soggetti intermediari tenutari	Obbligo di stampare il Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, di consegnare copia al soggetto obbligato alla tenuta, in relazione al periodo di paga precedente	Mediante stampa meccanografica su fogli mobili vidimati e numerati su ogni pagina oppure a su stampa laser previa autorizzazione Inail e numerazione progressiva automatica	Art. 39 L. 133/2008-12-30 DM 9.7.2008 Art. 40 L. 214/2011 Min. lavoro circ. 20/2008 INAIL nota 9.12.2008
Lavori usuranti	Datori di lavoro che svolgono lavori usuranti	Comunicazione annuale del periodo o dei periodi nei quali ogni dipendente ha svolto nel 2022 le lavorazioni rientranti nel concetto di lavori usuranti (art. 1, comma 1, lettere da a) a d), del D.Lgs. 67/2011), nonché, in caso di svolgimento di lavoro notturno per ogni dipendente, del numero dei giorni di lavoro rientranti in tale tipologia	Tramite sito clic lavoro.gov.it con mod. LAV-US in via telematica	art. 2 comma 5 D.Lgs. 67/2011 DM 20.9.2011 Min. lavoro nota 31.3.2016
Cassa integrazione	Generalità datori di lavoro	Termine per presentare le domande di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel mese precedente	INPS in via telematica	Art. 15 D.Lgs. 148/2015 D.Lgs. 185/2016
Cassa integrazione	Generalità datori di lavoro	Invio dei dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale in caso di pagamento diretto da parte dell'INPS, in relazione ai periodi integrati nel mese di gennaio 2023	INPS In via telematica	Art. 7 D.Lgs. 148/2015 Min. lavoro circ. 1/2022 INPS circ. 18/2022

APRILE 2023

DATA	DESTINATARI	ADEMPIMENTO	MODALITÀ	NORMA
03 LUNEDÌ				
Libretto famiglia	Utilizzatori libretto famiglia	Comunicazione dei dati delle prestazioni di lavoro occasionale tramite libretto famiglia del mese precedente	INPS a mezzo piattaforma dedicata o contact center	Art. 54 bis L. 96/2017 INPS circ. 107/2017
11 MARTEDÌ				
Contributi dirigenti terziario	Aziende commercio, trasporto e spedizione	Versamento dei contributi a favore dei Fondi di previdenza integrativa e assistenziale per i dirigenti in relazione al trimestre precedente	FPDAC (Fondo M. Negri) a mezzo mod FN-001 tramite Bnl FASDAC (Fondo M. Besusso) a mezzo mod C/01 tramite Bnl PREVIR a mezzo mod FN-001 tramite Bnl	CCNL 2.7.2016
Contributi colf	Datori di lavoro domestico	Versamento dei contributi dovuti per i lavoratori domestici in relazione al trimestre precedente	INPS in via telematica o tramite contact center oppure a mezzo intermediari	Art. 8 DPR 1204/1971 Inps circ. 13/2023
14 MARTEDÌ (15 giorno non bancabile)				
Prepensionamento	Datori di lavoro con più di 15 dipendenti	Versamento della provvista mensile del trattamento di prepensionamento dei lavoratori a cui manchino non più di 7 anni per andare in pensione	INPS	Art. 4 L. 92/2012 - INPS circ. 119/2013 - INPS mess. 2873/2020
16 DOMENICA (slitta a lunedì 17)				
Versamento imposte e contributi	Generalità dei contribuenti	Versamento unificato relativo a: <ul style="list-style-type: none"> • ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati trattenute dai sostituti di imposta nel mese precedente; • contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'INPS dai datori di lavoro per il periodo di paga scaduto il mese precedente; • contributi dovuti dai committenti alla 	Titolari di partita IVA con F24 telematico tramite: <ul style="list-style-type: none"> • modalità diretta (servizio Entratel o Fisconline - con remote banking) • tramite intermediari abilitati Entratel Per i non titolari di partita IVA con F24 cartaceo tramite: <ul style="list-style-type: none"> • Istituto di credito convenzionato a mezzo delega irrevocabile oppure • Uffici postali abilitati 	D.Lgs 9.7.1997, n. 241, artt. 17, 18, 19, 23, 24 e 25, D.Lgs. 56/1998 INPS circ. 79/1998 e 259/1998 D. dir. 14.11.2001 - art. 37 L. 248/2006 - Ag. entrate provv. 23 ottobre 2007)

		<p>gestione separata INPS per collaborazioni coordinate, a progetto e associazione in partecipazione pagate nel mese precedente;</p> <ul style="list-style-type: none"> • contributo mensile pescatori; • contributi sui compensi pagati nel mese di marzo 2023, eccedenti la franchigia di 5000 euro annui, ai lavoratori autonomi occasionali • contributi dovuti dalle imprese dello spettacolo alla Gestione ex Enpals; • addizionale regionale IRPEF per le cessazioni del mese precedente; • liquidazione periodica IVA. 	<ul style="list-style-type: none"> • concessionario della riscossione mediante modello F24. Il versamento può essere eseguito anche con modelli separati. 	
Contributi INPGI	Aziende editrici, quotidiani, imprese radiotelevisive o aziende di altri settori con giornalisti alle dipendenze	Versamento dei contributi mensili dovuti dai giornalisti con contratto di collaborazione	INPGI gestione separata con modello F24 Accise	INPGI Delib. 17/2008 circ. 5/2009

20 GIOVEDÌ

Contributi Previdai	Imprese industriali	Versamento dei contributi dovuti sulla retribuzione corrisposta ai dirigenti iscritti al Previdai, nel trimestre precedente	Previdai mediante c/c bancario e denuncia in via telematica	Accordo collettivo 24.11.2004 Accordo collettivo 25.11.2009 – Circ. Previdai circ. 32/2010 Previdai news 1.4.2020
Comunicazioni obbligatorie marittimi	Armatori e società di armamento	Obbligo di comunicare l'assunzione e la cessazione del mese precedente dei marittimi imbarcati o sbarcati.	Servizio di collocamento in via telematica a mezzo modello Unimare	DM 31.3.2008 Art. 40 L. 133/2008 Min. lavoro nota 28.7.2008
Comunicazioni obbligatorie somministrati	Agenzie di somministrazione	Comunicazione di tutti i rapporti instaurati, prorogati, trasformati e cessati nel mese precedente con lavoratori somministrati, compreso l'attivazione o la proroga del lavoro agile	In via telematica al Centro per l'impiego competente a mezzo modello UnificatoSomm	art. 4-bis, comma 7, D.Lgs. 21.4.2000, n. 181 - DI 30.10.2007 – Min. lavoro nota 21.12.2007
Comunicazioni obbligatorie P.A.	Amministrazioni pubbliche	Consegna di copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero consegna della copia del contratto individuale di lavoro per le instaurazioni avvenute nel mese precedente, compreso l'attivazione o la proroga del lavoro agile	Al lavoratore	art. 5 L. 4.11.2010, n. 183
Piattaforme digitali	Generalità committenti	Comunicazione dei rapporti autonomi instaurati, con l'intermediazione di piattaforma digitale nel mese precedente	In via telematica tramite il sito servizi.lavoro.gov.it, con il mod. UNI-piattaforme	Art. 9 bis L. 608/1996 Decreto 23.2.2022

24 LUNEDÌ

	Generalità appaltatori e subappaltatori di appalti superiori a 200.000 euro annuo	Obbligo di trasmissione delle ricevute del versamento delle ritenute operate ai propri lavoratori nel mese precedente oppure, se esentate, copia del certificato di regolarità fiscale	Al committente o appaltatore (in caso di subappalto) mediante invio delle deleghe del mod. F24, con l'elenco nominativo dei lavoratori impiegati nell'appalto, la misura delle retribuzioni corrisposte e il dettaglio delle ritenute operate	D.L. 124/2019 conv. nella L. 157/2019 Agenzia entrate circ. 1/2020
--	---	--	---	---

25 MARTEDÌ festivo (slitta a mercoledì 26 aprile)

Contributi Enpaia	Datori di lavoro agricoli	Presentazione delle denunce contributive degli impiegati occupati in relazione al mese precedente	ENPAIA Tramite sistema di pagamento PagoPa	Legge 29 novembre 1962, n. 1655 - Enpaia circ. dicembre 2008, n. 2 Sito web Enpaia
-------------------	---------------------------	---	---	--

30 DOMENICA (slitta a martedì 2 maggio)

Denuncia contributiva	Datori di lavoro e consulenti intermediari	(la scadenza del 30/4/2023, giorno festivo, slitta al 2/5/2023) Presentazione del flusso dei dati relativi alla retribuzione e alla contribuzione del mese precedente	INPS a mezzo del Flusso Uniemens individuale in via telematica	INPS mess. 11903 del 25.5.2009
Libro unico lavoro	Datori di lavoro, committenti e soggetti intermediari tenutari	(la scadenza del 30/4/2023, giorno festivo, slitta al 2/5/2023) Obbligo di stampa del Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, di consegna di copia al soggetto obbligato alla tenuta, in relazione al periodo di paga precedente.	mediante stampa meccanografica su fogli mobili vidimati e numerati su ogni pagina oppure a su stampa laser previa autorizzazione Inail e numerazione	Art. 39 L. 133/2008-12-30 DM 9.7.2008 - Min. lavoro circ. 20/2008 - INAIL nota 9.12.2008 art. 40 Legge 214/2011
Contratto agenzia	Imprese preponenti	(la scadenza del 30/4/2023, giorno festivo, slitta al 2/5/2023) Invio del conto provvigioni e liquidazione agli agenti e rappresentanti delle provvigioni del trimestre precedente	agli agenti e rappresentanti mediante dichiarazione da parte del preponente	Accordi economici collettivi
Cassa integrazione	Generalità datori di lavoro	(la scadenza del 30/4/2023, giorno festivo, slitta al 2/5/2023) Termine per presentare le domande di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel mese precedente, non rientranti nella causale per l'emergenza Covid 19	INPS in via telematica	Art. 15 D.Lgs. 148/2015 D.Lgs. 185/2016

30 DOMENICA (slitta a martedì 2 maggio)

Cassa integrazione	Generalità datori di lavoro	(la scadenza del 30/4/2023, giorno festivo, slitta al 2/5/2023) Invio dei dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale in caso di pagamento diretto da parte dell'INPS, in relazione ai periodi integrati nel mese di febbraio 2023	INPS In via telematica	Art. 7 D.Lgs. 148/2015 Min. lavoro circ. 1/2022 INPS circ. 18/2022
Definizione agevolata	Generalità contribuenti	(la scadenza del 30/4/2023, giorno festivo, slitta al 2/5/2023) Presentazione della domanda di adesione alla rottamazione delle cartelle contenenti carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022	Agente della riscossione	Art. 1 c. 235 L. 197/2022

NEWS IN MATERIA DI LAVORO

Differita la procedura telematica per il mod. A1

L'INPS, con il messaggio n.891 del 2 febbraio 2023, fa seguito alla previgente circolare 136/2022 con la quale era stata resa nota la messa a disposizione sul sito istituzionale, di un nuovo applicativo per la trasmissione telematica delle domande di rilascio del documento portatile A1 presentate dal lavoratore, precisando che si è reso necessario differire il termine per la sua piena operatività.

Come si ricorderà, l'INPS ha evidenziato che la trasmissione telematica, attraverso il nuovo applicativo, riguarda la presentazione delle richieste di rilascio del documento portatile A1 presentate da: lavoratore autonomo distaccato (art. 12, par. 2, del Reg. (CE) n. 883/2004), lavoratore autonomo che esercita un'attività in più Stati (art. 13, par. 2, del Reg. (CE) n. 883/2004), lavoratore che esercita abitualmente un'attività subordinata e un'attività lavorativa autonoma in più Stati membri (art. 13, par. 3, del reg. (CE) n. 883/2004), dipendente pubblico che svolge attività di lavoro subordinato e/o autonomo in più Stati membri (art. 13, par. 4, del reg. (CE) n. 883/2004), lavoratore subordinato che esercita un'attività in più Stati membri (art. 13, par. 1, del reg. (CE) n. 883/2004), personale di volo e di cabina (art. 11, par. 5, del reg. (CE) n. 883/2004) e lavoratore subordinato/autonomo che è assoggettato alla legislazione dello Stato in cui lavora (art. 11, par. 3, lett. a), del reg. (CE) n. 883/2004);

Inoltre, la nuova procedura può essere utilizzata anche dai datori di lavoro per la trasmissione della richiesta del documento portatile A1 per il distacco del lavoratore domestico e dai datori di lavoro del settore pubblico per la richiesta riguardante il rilascio della certificazione per il distacco del dipendente pubblico (art. 11, par. 3, lett. b, del reg. (CE) n. 883/2004).

L'applicazione doveva diventare il canale esclusivo per la trasmissione delle domande di rilascio del documento portatile A1 a decorrere dal 1° aprile 2023, ma a seguito di difficoltà segnalate da alcune amministrazioni pubbliche all'INPS, in merito al distacco dei dipendenti pubblici, si è reso necessario differire tale termine al 1° ottobre 2023.

Pertanto, si allunga dal 31 marzo 2023 al 30 settembre p.v., il periodo transitorio durante il quale le domande di rilascio del documento portatile A1 possono continuare ad essere presentate in modalità cartacea.

Infine, l'INPS fa presente che è disponibile nella sezione "Moduli" del sito dell'Istituto il modulo "RA012", versione 2.8, con oggetto "Richiesta di abilitazione ai servizi telematici -

Gestione Dipendenti Pubblici: Denunce contributive e versamenti, contribuzione figurativa, prestiti, riscossione crediti, gestione TFR/TFS e ulteriori servizi per la P.A”.

Mètasalute: attiva la procedura di autocertificazione del nucleo familiare iscritto gratuitamente

Il Fondo Mètasalute, con un comunicato stampa del 20 febbraio 2023, ha informato che, fino al 20 marzo p.v., sarà attiva la procedura per l'autocertificazione del nucleo familiare iscritto in forma gratuita.

L'autocertificazione è obbligatoria per confermare la copertura sanitaria per l'anno 2023 ai familiari già iscritti in forma gratuita al Fondo.

Ogni lavoratore con almeno un familiare iscritto gratuitamente per l'anno 2023 dovrà, tramite l'apposita procedura guidata, fornire al Fondo i documenti utili ad attestare la sussistenza dei requisiti legittimanti l'iscrizione gratuita dei propri familiari riportati all'art. 2 del Regolamento. L'autocertificazione generata dal sistema varrà come dichiarazione attestante lo status dei familiari per cui è richiesta l'iscrizione gratuita impegnando il lavoratore stesso a comunicare tempestivamente al Fondo l'eventuale perdita dei requisiti che consentono l'iscrizione gratuita.

La mancata generazione dell'autocertificazione entro il 20 marzo (incluso) determinerà la sospensione delle coperture sanitarie per l'anno 2023 dei familiari già iscritti in forma gratuita.

Fondo nuove competenze: proroga adesioni fino al 27 marzo 2023

Il decreto n. 31 del 24 febbraio 2023, pubblicato dal Commissario straordinario di Anpal, ha previsto l'incremento della dotazione finanziaria del Fondo nuove competenze per un importo di 180 milioni di euro e ha prorogato al prossimo 27 marzo la scadenza dei termini sia per la stipula degli accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro sia per la presentazione delle domande.

Il decreto Anpal esce in concomitanza con l'approvazione parlamentare della legge di conversione del decreto Milleproroghe, che ha esteso al 2023 la possibilità per il Fondo nuove competenze di finanziare accordi di rimodulazione dell'orario di lavoro per realizzare percorsi formativi. In tal modo si apre una prima finestra per il finanziamento di tali intese, nell'ambito dell'avviso pubblico ancora aperto.

La somma di 180 milioni di euro proviene dai residui della precedente edizione del Fondo, dovuti a rinunce, minori rendicontazioni oppure da tagli in sede istruttoria.

La riapertura dei termini di presentazione delle domande da parte dei datori di lavoro permette l'invio di nuove domande fino al 27 marzo 2023. Il nuovo termine è stato fissato considerando le tempistiche legate all'ammissibilità delle spese (a valere sulla programma-zione 2014-20 del Fondo sociale europeo) e ai tempi di realizzazione dei progetti.

Codice già in uso per recuperare l'ANF erogato ai beneficiari dell'assegno di integrazione salariale

L'INPS, con il messaggio n. 795 del 23 febbraio 2023, ha reso noto che i datori di lavoro che hanno erogato l'ANF ai lavoratori beneficiari dell'assegno di integrazione salariale corrisposto dai Fondi di solidarietà, potranno recuperare quanto anticipato utilizzando il codice causale già in uso L023.

Riguardo alla compilazione del flusso Uniemens i datori di lavoro interessati devono compilare l'elemento <InfoAggcausaliContrib> secondo le seguenti modalità:

- nell'elemento <CodiceCausale> indicare il codice causale di nuova istituzione "L123", avente il significato di "Conguaglio ANF art. 1, comma 212, della legge 234/2021- Assegno di integrazione salariale per contratto di solidarietà".

Tale codice deve essere utilizzato sia per il conguaglio riferito al mese corrente che per il conguaglio degli ANF arretrati (ossia corrisposti ai lavoratori a decorrere dal 1° gennaio 2022 fino al mese precedente a quello corrente);

- nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> inserire il codice identificativo (ticket), ottenuto dall'apposita funzionalità "Inserimento ticket", prevista all'interno della procedura di inoltro della domanda al Fondo;
- nell'elemento <AnnoMeseRif> indicare l'AnnoMese di riferimento;
- nell'elemento <ImportoAnnoMeseRif> indicare l'importo conguagliato, relativo al mese di riferimento della prestazione.

Infine, sottolinea l'INPS, in caso di cessazione di attività, il datore di lavoro potrà recuperare la prestazione anticipata, tramite flusso regolarizzativo sull'ultimo mese di attività.

INPS: Certificazione Unica 2023 online dal 16 marzo

L'INPS, con un comunicato stampa del 28 febbraio 2023, ha informato che, a partire dal 16 marzo 2023, renderà disponibile la Certificazione Unica (CU) 2023, relativa ai redditi percepiti nel 2022.

Accedendo con le proprie credenziali (SPID, CIE o CNS) al portale www.inps.it – “Servizio Certificazione unica 2023 (Cittadino)” – sarà possibile visualizzare, scaricare e stampare il modello della CU/2023 da utilizzare per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Per i pensionati ciò sarà possibile anche dal servizio on-line “Cedolino pensione”.

Dalla stessa data, la CU/2023 sarà disponibile anche sull'App INPS Mobile per dispositivi Android e Apple iOS, utilizzando le credenziali personali e il servizio “Certificazione Unica”.

In alternativa, la Certificazione Unica potrà essere richiesta tramite patronati, CAF e professionisti abilitati o tramite la Posta Elettronica Certificata (PEC) richiestacertificazioneunica@postacert.inps.gov.it allegando una copia del documento di identità del richiedente. In tal caso, la Certificazione Unica sarà inviata dall'INPS direttamente alla casella di posta elettronica utilizzata per la richiesta.

Approvate le specifiche tecniche del 730/2023

L'Agenzia delle entrate, con il provvedimento Prot. n. 52627/2023, ha approvato le specifiche tecniche del 730/2023.

In particolare, il provvedimento ha approvato:

- le specifiche tecniche da adottare per la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate dei dati contenuti nei modelli di dichiarazione 730/2023, da parte dei sostituti d'imposta, dei CAF, dei professionisti abilitati e degli intermediari abilitati che hanno assunto tale incarico, nonché le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei modelli 730-4/2023 e 730-4/2023 integrativo, da osservare da parte dei CAF, dei professionisti abilitati e dei sostituti d'imposta;
- le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati relativi alle scelte dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF da parte dei CAF e dei professionisti abilitati che ricevono, quali intermediari, la scheda dai sostituti d'imposta;
- le istruzioni per lo svolgimento da parte dei sostituti d'imposta, dei CAF e dei professionisti abilitati degli adempimenti previsti per l'assistenza fiscale prestata.

APPROFONDIMENTI

Denuncia usuranti entro il 31 marzo 2023

Entro il 31 marzo 2023, deve essere presentata la denuncia annuale dei lavori usuranti da parte dei datori di lavoro interessati in relazione alle situazioni occupazionali del 2022.

L'adempimento, introdotto da quasi un decennio, ha lo scopo di implementare gli archivi degli enti al fine di poter ricostruire il percorso di carriera e, così, verificare la ricorrenza delle condizioni che integrano il requisito di «addetto ai lavori usuranti», requisito che per alcuni anni dovrà essere avvalorato soprattutto tramite la documentazione prodotta in sede di domanda di riconoscimento e di pensione.

Sono due le tipologie di denuncia da effettuare, come per gli altri anni:

Ai fini del monitoraggio
(facoltativa)

Periodicità annuale dell'invio entro il 31 marzo dell'anno successivo allo svolgimento dei lavori, indicando il periodo o i periodi nei quali ogni dipendente ha svolto le lavorazioni di cui all'art. 1, c. 1, lettere da a) a d), del D.Lgs. 67/2011. In caso di lavoro notturno, la comunicazione deve indicare, per ogni dipendente, il numero dei giorni di lavoro rientranti in tale tipologia e può valere anche ai fini dell'invio obbligatorio per lavoro notturno (facoltativa, non sanzionabile).

Ai fini della verifica del
lavoro notturno
(obbligatoria)

Con periodicità annuale (31.3 dell'anno successivo a quello di riferimento ovvero entro 30 giorni dall'inizio per le attività ex art. 1, c. 1, lett. c, del D.Lgs. 67/2011 - processi produttivi in serie), in relazione all'esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici. Tale comunicazione non è dovuta qualora il datore di lavoro abbia effettuato l'analogo adempimento previsto nel precedente caso, indicando, per ogni dipendente, il numero dei giorni di lavoro notturni svolti (obbligatoria se non fatta quella statistica ai fini del monitoraggio - v. sopra).

Tipologie lavori usuranti - L'elenco dei lavori usuranti è contenuto nell'art. 1 del D.Lgs. 67/2011:

- lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all'art. 2 del decreto del Ministro del Lavoro 19 maggio 1999 (lavoro sottosuolo; nelle cave; lavori ad alte temperature; lavori in spazi ristretti, cassoni in aria compressa ecc.); l'elenco è tassativo. Inoltre, non rientra tra i "lavori espletati in spazi ristretti" l'attività di gruista in quanto per spazi ristretti si devono intendere quei luoghi chiusi in cui possono verificarsi infortuni gravi a causa di sostanze pericolose, esplosioni o mancanza di ossigeno e perché "la cabina di comando di una gru non è assimilabile a intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture" come, invece previsto nel D.M. 19 maggio 1999.
- lavoratori notturni, come definiti dal D.Lgs. 66/2003, che possano far valere una determinata permanenza nel lavoro notturno e precisamente:
- lavoratori a turni di qualsiasi settore di attività che prestano la loro attività nel periodo notturno (periodo di almeno 7 ore consecutive comprendenti l'intervallo tra le 00,00 e le 5,00) per almeno sei ore per un numero minimo di giorni lavorativi all'anno non inferiore a 64 giorni per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° luglio 2009 (78 giorni per i lavoratori che abbiano maturato i requisiti per l'accesso anticipato alla pensione nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009);
- al di fuori dei casi indicati al punto precedente, rientrano tra i beneficiari, i lavoratori che prestano la loro attività per almeno 3 ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo. Il Ministero del lavoro ha chiarito che la comunicazione interessa il lavoro notturno effettivamente svolto per almeno 3 ore giornaliera nell'arco dell'intero anno, con esclusione, pertanto, di lavoro svolto per periodi inferiori.

FAQ Min. Lav.

Nel caso di lavoratori cessati nel corso dell'anno, qualora abbiano svolto lavoro notturno, sono da inserire nella relativa Comunicazione?

Sì. Nel Modulo vanno inseriti tutti i dipendenti che hanno prestato servizio "usurante/notturno" nel corso dell'anno, pertanto anche i cessati.

Nel caso in cui, nel corso dell'anno, i dipendenti abbiano iniziato a lavorare su turni a partire dal mese di settembre facendo una media di 20 giorni

ciascuno di turni rientranti nella fascia 12.00 - 05.00, tali giornate vanno comunicate?

Come chiarito nella nota prot. n. 9630 del 23/05/2012, nell'ipotesi in cui si verificano una (o più) assunzioni durante l'anno e, quindi, il datore di lavoro non è in grado di conoscere le effettive giornate di lavoro notturno svolte, lo stesso deve comunicare tutte le giornate di lavoro notturno svolto a prescindere dal verificarsi delle condizioni prescritte dall'art. 1, c. 1, lett. b) del D.Lgs. 67/2011. Appare logico estendere tale modalità anche alle ipotesi di prestazione di lavoro notturno iniziato in corso d'anno.

Un lavoratore che effettua una media di 2 ore di lavoro notturno giornaliero per un totale di circa 20 giorni al mese e 300 giorni annui, è soggetto all'obbligo di comunicazione?

L'obbligo di comunicazione riguarda i lavoratori che, nell'ambito del lavoro notturno a turni, prestano la loro attività per almeno 6 ore nella fascia notturna compresa tra la mezzanotte e le cinque del mattino e per non meno di 64 giorni all'anno oppure che svolgono lavoro notturno non organizzato a turni lavorando per almeno 3 ore nella fascia oraria compresa tra la mezzanotte e le cinque del mattino per l'intero anno lavorativo. Nel caso prospettato, pertanto, la comunicazione non sembra dovuta.

La comunicazione va inviata anche se non raggiunte le 64 notti nelle ipotesi in cui il datore di lavoro non sia in grado di conoscere le effettive giornate di lavoro notturno prestate nell'anno. Come integrare la comunicazione già inviata?

Il sistema informatico consente di creare delle nuove comunicazioni precompilandole automaticamente con i dati di quelle già inviate, è quindi possibile aggiungere, dove necessario, le informazioni mancanti. In tal modo si procederà all'invio di una nuova comunicazione a partire però da una già inviata.

- lavoratori addetti alla c.d. "linea catena", ossia lavoratori alle dipendenze di imprese per le quali operano le voci di tariffa per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui all'elenco n. 1 contenuto nell'allegato 1 al D.Lgs. 67/2011 (v. Tabella successiva), cui si applicano i criteri per l'organizzazione del lavoro previsti dall'articolo 2100 del codice civile, impegnati all'interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo determinato da misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, che svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti

staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad attività di regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione e al controllo di qualità. Le attività soggette non sono tutte ma solo quelle rientranti in specifiche lavorazioni contrassegnate da una data voce di tariffa che occorre riferire dal 2019 al nuovo sistema tariffario INAIL;

- conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto. Il limite minimo di capienza del veicolo dei 9 posti deve ritenersi comprensivo del posto riservato al conducente. Sono esclusi gli autotrasportatori di merci.

Questi ultimi potrebbero rientrare nella disciplina dei lavori usuranti solo se svolgono periodi di lavoro notturno con le caratteristiche indicate in precedenza.

NB. Le attività indicate nelle slide precedenti, per essere considerate usuranti, devono essere state svolte per almeno 7 anni negli ultimi 10 anni o il 50% della vita lavorativa.

Modalità operative - Sono tenuti all'invio della denuncia:

- i datori di lavoro privati, quando effettuino direttamente o a mezzo di propri dipendenti le comunicazioni;
- le imprese utilizzatrici, con riguardo a lavoratori "somministrati", impegnati nel "lavoro a catena" e nel "lavoro notturno";
- i consulenti del lavoro e gli altri soggetti abilitati, ai sensi della L. 12/1979, a compiere per conto di qualsiasi datore di lavoro tutti gli adempimenti previsti da norme vigenti per l'amministrazione del personale dipendente;
- gli altri soggetti abilitati dalle vigenti disposizioni di legge alla gestione e all'amministrazione del personale dipendente del settore agricolo, quali gli agrotecnici e gli agrotecnici laureati in relazione alle imprese che abbiano conferito loro un incarico di direzione, amministrazione o gestione, secondo quanto chiarito dalla Direzione generale per l'Attività Ispettiva con nota 6 maggio 2011 prot 25/II/0007234.

Accesso e accreditamento - I sistemi di accesso alla denuncia periodica, sia ai fini monitoraggio che di tipo obbligatorio, richiedono l'accesso con:

- SPID;
- CIE (carta di identità elettronica);
- Accesso PA;
- Utenti esteri.

Compilazione LAV-US – Nella sezione “unità produttive” del modello LAV-US, bisogna inserire tutte le sedi territoriali nelle quali l’azienda svolge le attività usuranti per poi inserire i dettagli anagrafici dei singoli lavoratori impegnati nelle attività usuranti.

Oltre al nome, al cognome e al codice fiscale, per ogni singolo lavoratore è necessario indicare il periodo in cui si è svolta la lavorazione in oggetto. Scegliere, quindi, solo una delle due opzioni disponibili: Numero di giorni dell’effettivo svolgimento dei lavori usuranti o Intero anno lavorativo.

Entro il 31 marzo, occorre quindi effettuare la comunicazione tramite il mod. LAV-US scaricabile attraverso il sito www.lavoro.gov.it e il portale del lavoro (www.cliclavoro.gov.it) e compilabile on line.

FAQ Min.Lav.

Nel caso di lavoro esterno alla sede fiscale/amministrativa dell’azienda che sede operativa bisogna indicare? La sede teorica aziendale o la sede del cliente dove operano? E se operano presso diversi clienti?

In tal caso è sufficiente indicare la sede “teorica aziendale”.

Nel caso in cui un’azienda sia stata oggetto di fusione, con conseguente estinzione della incorporata, l’obbligo di invio della comunicazione a chi spetta e quali PAT INAIL inserire?

Si ritiene che vada indicata la PAT relativa all’azienda incorporante che dunque effettua la comunicazione.

La comunicazione va effettuata ai fini di monitoraggio statistico e, dunque, non è sanzionabile, ma lo diventa quando essa assolve l’obbligo di comunicazione (sanzionabile in questo caso da 500 a 1.500 euro diffidabile) sull’esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici, che deve essere effettuata con periodicità annuale.

La nota ministeriale del 28 novembre 2011 considera obbligatoria quest’ultima comunicazione in relazione al solo lavoro notturno che però, se assolta con l’invio dei dati ai fini statistici entro il prossimo 31 marzo, non è più dovuta.

Per ciascuna unità produttiva indicata nella apposita sezione, è prevista la compilazione dei relativi lavoratori impegnati nelle attività oggetto di comunicazione.

Invio - Una volta compilato il modello LAV_US, attraverso il canale telematico (portale cliclavoro), il Ministero del Lavoro metterà a disposizione degli uffici territoriali

competenti e delle sedi previdenziali, competenti per territorio, le comunicazioni ricevute dai datori di lavoro.

Nel caso di modello erroneamente compilato ma inviato al sistema, chi ha effettuato la comunicazione potrà inviare un nuovo modulo (che sostituisce l'invio precedente) esclusivamente entro la data di scadenza.

Nel caso di errori in denunce di anni precedenti è possibile inviare una nota alla ITL territorialmente competente che comunichi i dati integrativi, avendo cura di conservare l'intera documentazione agli atti (FAQ).

Flussi 2022: salta il limite massimo delle 5 istanze

Il Ministero dell'Interno, con la circolare prot. n. 1212 del 24 febbraio 2023, fa seguito all'emanazione del Decreto Flussi 2022, avvenuta con il DPCM 29 dicembre 2022, per fornire alcune indicazioni in merito all'accesso al portale informativo dedicato all'inoltro telematico delle istanze di nulla osta.

Si ricorda che i soggetti interessati, dalle ore 9.00 del 30 gennaio e fino al 22 marzo 2023 potranno precompilare i moduli di domanda, dato che è stato reso disponibile l'applicativo dal Ministero dell'interno. Il sistema è disponibile con orario dalle 8.00 alle 20.00 tutti i giorni della settimana, sabato e domenica inclusi.

Dalle ore 9,00 del 27 marzo p.v. sarà, invece, possibile inoltrare le istanze volte ad ottenere una quota d'ingresso.

A tal proposito il Ministero dell'interno rende noto che è stata semplificata la procedura di accesso.

Più precisamente, chi intende richiedere le quote può accedere tramite SPID e presentare le proprie domande, selezionando il relativo modello in relazione alla tipologia di lavoro.

La nota ministeriale evidenzia che non è più necessaria la preventiva richiesta di profilazione dell'utente alle Prefetture così come è venuto meno il limite delle 5 istanze.

Il sistema informatico, infatti, consente a ciascun utente di completare la richiesta telematica attraverso la compilazione dei campi richiesti dalle disposizioni vigenti.

Infatti, il sistema informatico profila automaticamente soltanto i seguenti operatori:

- le associazioni o organizzazioni professionali che hanno stipulato con il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali il protocollo d'intesa, di cui all'art. 44, comma 5 del decreto-legge 21 giugno 2022 n. 73, convertito dalla legge 4 agosto 2022 n. 122, in ragione della prevista procedura semplificata;
- le associazioni che fruiscono delle quote riservate per il lavoro subordinato stagionale nel settore agricolo, di cui all'art. 6, punto 4 del decreto flussi 2022, per il rispetto della predetta disposizione;
- gli enti ai quali è riconosciuto il finanziamento da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell'art. 13 della legge n. 152/2001 e del conseguente D.M. 10 ottobre 2008 n. 193 Tabella D, per i relativi adempimenti periodici.

A tal fine, le Direzioni Nazionali dei Patronati e delle Associazioni o Organizzazioni Professionali dovranno inviare gli elenchi degli operatori da abilitare, con l'indicazione del codice fiscale degli stessi, ai seguenti indirizzi pec: politicheimmigrazione@pecdlci.interno.it oppure politichemigratorie@pecdlci.interno.it.

Il sistema informatico riconoscerà automaticamente le utenze degli operatori comunicate dai suddetti Enti.

Milleproroghe 2023: in G.U. la legge di conversione

Sulla G.U. n. 49/2023 è stata pubblicata la Legge 24 febbraio 2023 n. 14, di conversione con modificazioni del c.d. Decreto Milleproroghe 2023 (DL 198/2022) che tra le varie novità prevede la proroga al 2023 della procedura semplificata (inizialmente prevista per il 2021 e 2022) relativa al rilascio del nulla osta al lavoro per i cittadini extracomunitari residenti all'estero, nell'ambito del Decreto flussi.

Più precisamente la procedura semplificata assegna in via esclusiva ai professionisti iscritti negli albi dei consulenti del lavoro, o degli avvocati e procuratori legali, o dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali, nonché alle organizzazioni datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a cui il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato, il compito di verificare i requisiti richiesti dalla normativa vigente ai fini dell'assunzione di lavoratori stranieri e concernenti l'osservanza delle prescrizioni del CCNL applicabile e la congruità del numero delle richieste presentate per il medesimo periodo dallo stesso datore di lavoro in relazione alla sua capacità economica e alle esigenze dell'impresa, ai sensi dell'articolo 30-bis, comma 8, del D.P.R. 394/1999.

Viene poi differito dal 31 dicembre 2022 al 30 giugno 2023 il termine entro il quale i fondi di solidarietà bilaterali ed i fondi intersettoriali di Trento e Bolzano devono garantire a tutti i datori di lavoro non rientranti nell'ambito di applicazione del trattamento ordinario di integrazione salariale le tutele, mediante assegni di integrazione salariale, corrispondenti ai trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale, in relazione alle medesime causali previste per tali trattamenti. Ne deriva che viene prorogato dal 1° gennaio 2023 al 1° luglio 2023 il termine a decorrere dal quale i datori di lavoro, interessati da tale mancanza, confluiscono nel Fondo di integrazione salariale (FIS) dell'INPS, al quale sono trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti dai datori medesimi per gli assegni di integrazione salariale.

Un'altra importante novità è la proroga dal 30 giugno 2024 al 30 giugno 2025 del termine previsto dall'art. 31, c. 1 del D.lgs. 81/2015. Secondo tale norma, qualora il contratto tra agenzia di somministrazione e lavoratore sia a tempo indeterminato, non trovano applicazione i limiti di durata complessiva della missione (o delle missioni) a tempo determinato presso un soggetto utilizzatore; l'esclusione di tali limiti di durata è subordinata alla condizione che l'agenzia abbia comunicato all'utilizzatore la sussistenza del rapporto a tempo indeterminato tra la medesima agenzia e il lavoratore.

Il provvedimento dispone anche la proroga dei termini che riconoscono un vero e proprio diritto allo smart working ai lavoratori fragili affetti da una delle patologie elencate dal DM 4/02/2022.

In particolare, il diritto in scadenza al 31 marzo 2023 viene posticipato di altri 3 mesi.

La norma proroga dal 31 dicembre 2022 al 30 giugno 2023 anche il diritto allo smart working ai lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano almeno un figlio minore di anni 14 (a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa, e che non vi sia genitore non lavoratore) e ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, che, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, siano maggiormente esposti a rischio di contagio dal virus SARS-CoV-2, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbidità che possano caratterizzare una situazione di maggiore rischio.

Infine, si segnala che viene anche prorogata sino al 2026 la possibilità, in origine prevista sino al 2023, per i lavoratori interessati da eccedenze di personale, di accedere al pensionamento anticipato (cd. isopensione) qualora raggiungano i requisiti minimi per il

pensionamento nei 7 anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, in luogo dei 4 anni previsti a regime.

Congruità della manodopera: in vigore la nuova procedura di Alert

La Cassa edile di Piacenza ha ricordato che le parti sociali, con accordo nazionale del 7 dicembre 2022, hanno introdotto importanti novità, con decorrenza da marzo 2023, in materia di congruità.

L'elemento di più grande interesse è rappresentato dalle nuove procedure di Alert che riguarderanno i Cantieri Congrui e Non Congrui, per i quali è non è stato richiesto l'Attestato di Congruità.

In particolare, tra gli altri aspetti, l'accordo ha stabilito che a decorrere dal 1° marzo 2023 tutti i cantieri ancora aperti a tale data, inseriti nel sistema CNCE_Edilconnect, saranno sottoposti alle condizioni previste dalla procedura di alert:

Durante la compilazione del cantiere:

- a. è obbligatoria la compilazione dei campi: "indirizzo email/PEC impresa affidataria" (per tutti i cantieri) e "indirizzo email/PEC committente" (solo nel caso di Lavoro Pubblico o di cantiere inserito da un subappaltatore);
- b. per i cantieri inseriti da un subappaltatore, nella sezione "Committente" deve essere indicata l'impresa affidataria; pertanto, nell'ipotesi in cui l'impresa affidataria, anche non edile, non abbia inserito il cantiere in CNCE_Edilconnect, il sistema invia una Pec a quest'ultima invitandola ad adempiere all'inserimento del cantiere e comunque alla verifica dei dati già inseriti;
- c. c.al termine dell'inserimento di ogni cantiere, il sistema riporta una dicitura finalizzata a informare che in caso di mancata richiesta dell'attestazione di congruità come richiesto dal DM n. 143/2021 la Cassa Edile agirà, in qualità di delegata, per l'effettuazione della richiesta e della verifica di congruità;

A seguito dell'invio della DNL alla Cassa competente, il sistema invia una pec all'impresa affidataria e al committente, informandoli che, ai sensi del DM n. 143/21, l'opera denunciata è soggetta a verifica di congruità da richiedere, a cura dell'impresa e/o del committente, in occasione della presentazione dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell'impresa, prima di procedere al saldo finale da parte del committente;

Ogni 3 del mese, il sistema invia il riepilogo all'impresa affidataria dei dati relativi alla congruità dei propri cantieri, per consentire alla stessa la conoscenza dell'andamento della congruità (procedura già in vigore);

Per i lavori di durata pari o superiore ai 30 giorni, 20 gg prima della fine dei lavori il sistema invia una Pec all'impresa affidataria e al committente con la quale si informa che, a seguito della chiusura del cantiere, si dovrà procedere alla richiesta della congruità prima di effettuare il pagamento dello stato finale;

Successivamente alla chiusura del cantiere si potranno verificare due casi:

CASO 1: il cantiere risulta avere raggiunto la manodopera attesa – cantiere congruo: Il sistema CNCE_EdilConnect invia una PEC per invitare l'impresa o il committente a chiedere l'attestazione o a scaricarla direttamente dal portale con il "codice di autorizzazione" riportato all'interno della PEC.

CASO 2: il cantiere non risulta avere raggiunto la manodopera attesa – cantiere non congruo (in vigore solo per i cantieri con DNL successiva al 1° marzo 2023) Il giorno 5 del mese successivo alla scadenza della denuncia di competenza del mese di chiusura del cantiere, il sistema – tramite PEC – invia all'impresa il "piano di regolarizzazione" invitandola a regolarizzare come indicato nel piano stesso, oppure ad accedere a CNCE_EdilConnect per modificarlo, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione. Per i cantieri pubblici, copia della PEC viene inviata anche al committente, priva della sezione relativa alla regolarizzazione.

Se l'impresa non regolarizza entro 15 giorni, la Cassa Edile procederà a segnalare l'impresa affidataria come irregolare in BNI e tale irregolarità inciderà sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio, per l'impresa affidataria, del DURC on-line di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 30 gennaio 2015.

I QUESITI DEL MESE

QUESITO

Certificazione unica, in caso di fallimento di un'azienda: abbiamo il caso di un'azienda dichiarata fallita nel mese di aprile 2022. Dal mese successivo è stato fatto un affitto di ramo d'azienda con passaggio di parte dei dipendenti con il relativo TFR senza riconoscimento dell'anzianità aziendale e di ulteriori crediti per i quali i dipendenti si sono insinuati nel fallimento. Tale affitto si è concretizzato in acquisto da parte del nuovo soggetto nel mese di novembre 2022. Il nostro caso in quale delle operazioni straordinarie si configura? Di fatto l'azienda è fallita ma abbiamo il dubbio sulla prosecuzione dei rapporti di lavoro.

RISPOSTA

Per il ramo ceduto e poi acquisito si ritiene che la gestione sia quella prevista in caso di operazioni societarie senza estinzione del sostituto d'imposta (il fallimento compila i propri dati e barra il punto 642; il cessionario emette una CU conguagliante). Per i rami d'azienda che non sono stati trasferiti, invece, si ritiene che si debba operare come nel caso delle operazioni che hanno determinato l'estinzione senza prosecuzione dell'attività.

QUESITO

In caso di Certificazione Unica che deve essere ritrasmessa con dati diversi da quelli dichiarati entro il 21/03 oltre a stampare e consegnare nuova Certificazione Unica con annotazione CF al percipiente, la medesima deve essere comunque ri-trasmessa in sostituzione?

RISPOSTA

In caso di invio di una CU di annullamento o sostituzione successivo al 21/3 si applica la sanzione amministrativa. Pertanto, si consiglia di provvedere solo se la CU è errata.

DATA MANAGEMENT

ZUCCHETTI



Pec datamanagementhrm@legalmail.it

lavorofacile.it
INFORMAZIONE e FORMAZIONE



Via Antonio Lombardo 7 Lodi, 26900



info@lavorofacile.it
0371 941332



www.lavorofacile.it



lavorofacile.it
INFORMAZIONE e FORMAZIONE

[Indice](#)